

TI_GERICHTE 15.2000.57 vom 26. Juni 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-06-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2000.57

FR: TI_GERICHTE 15.2000.57 du 26 juin 2000

IT: TI_GERICHTE 15.2000.57 del 26 giugno 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

La ricorrente postula il pignoramento di un importo fisso mensile in luogo della quota del salario eccedente il minimo di esistenza. Tale richiesta non può essere accolta, in quanto per stessa ammissione dell'escussa, il reddito percepito risulta essere irregolare. Stabilendo una quota pignorabile fissa mensile vi sarebbe, o una parte di reddito che sfuggirebbe al pignoramento, arrecando quindi un pregiudizio ai creditori, oppure verrebbe intaccato il minimo vitale dell'escussa, a dipendenza delle fluttuazioni mensili del reddito. Inoltre dal pignoramento verrebbero escluse le gratifiche e le eventuali mance percepite dall'escussa. Tali prestazioni costituiscono parte integrante del reddito e vanno quindi pignorate (Georges Vonder Mühl , Basler Kommentar zum ScKG,, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 4 e n. 50 ad art. 93 LEF).

E. 3

Secondo il punto 1.1 della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo edita da questa Camera (in seguito : Tabella) l'importo base per persona singola che vive presso parenti è di fr. 925.--. In caso di conviventi senza figli in comune, il debitore viene considerato agli effetti della determinazione del minimo vitale, come persona sola vivente presso parenti (Georges Vonder Mühl I, op. cit., n. 24 ad art. 93 LEF). Nel caso di specie la ricorrente ha dichiarato di convivere con _____ e di non avere figli (cfr. verbale interno per le operazioni di pignoramento 3 maggio 1999, sottoscritto dall'escussa). Di conseguenza l'UEF di _____ ha correttamente riconosciuto l'importo mensile di fr. 925.-- come prescritto dal punto 1.1 della Tabella.

E. 4

In DTF 109 III 101 il Tribunale federale ha considerato la partecipazione del convivente alla metà delle spese comuni quale proporzione ragionevole. Infatti non sarebbe ammissibile permettere ai creditori dell'escussa di esigere dal convivente che egli sopporti le spese comuni per un importo superiore alla metà. Ciò significherebbe in effetti autorizzarli a tacitarsi con un patrimonio che non è quello della debitrice e verso il quale quest'ultima non può far valere nessun diritto al mantenimento. Ne consegue che la decisione dell'UEF di _____ di considerare nel calcolo del minimo vitale la partecipazione del convivente dell'escussa alle spese di locazione, nella misura del 50 %, è da ritenere corretta.

E. 5

Secondo il punto 1.1 della Tabella l'importo base di fr. 925.-- è comprensivo delle spese di sostentamento. Il debitore che è costretto, per motivi di lavoro, a prendere i pasti fuori dell'economia domestica ha diritto a un supplemento da fr. 6.-- a fr. 9.-- per ogni pasto principale (cfr. Tabella, punto 2.4.3). Per il personale di servizio è previsto inoltre un supplemento per il vitto variante da fr. 3.-- a fr. 6.-- per giornata lavorativa (Tabella punto 2.4.1) Nel caso di specie alla debitrice è stato riconosciuto per il vitto l'importo complessivo di fr. 300.--. Orbene dagli atti risulta che l'escussa, di professione cameriera, consuma i pasti principali sul luogo di lavoro, il cui costo viene dedotto dallo stipendio. Di conseguenza tale importo, pari a fr. 308.-- mensili, deve essere considerato nel minimo vitale dell'escussa in luogo dell'importo di fr. 300.-- riconosciuto dall'Ufficio. Per il personale di servizio la Tabella prevede al punto 2.4.2 un supplemento per spese di abbigliamento da fr. 20.-- a fr. 50.--. Nel caso di specie l'UEF di Vallemaggia ha quindi agito correttamente riconoscendo all'escussa a tale titolo l'importo mensile di fr. 50.--. Lo stesso dicasi per le spese di trasferta riconosciute integralmente dall'Ufficio nella misura di fr. 53.--, pari al costo dell'abbonamento "Arcobaleno". La ricorrente abita infatti a _____ e utilizza il mezzo pubblico per recarsi al lavoro a _____.

E. 6

_____ sostiene che dal salario lordo andrebbero dedotte le somme effettive trattenute dal datore di lavoro. L'UEF di _____ ha considerato nel determinare il minimo di esistenza della debitrice i seguenti importi: AVS fr. 151.50, AI/AD/CP fr. 167.10. Tali importi risultano perfettamente corrispondenti al conteggio di stipendio prodotto in occasione del pignoramento di salario. La censura della ricorrente si rivela pertanto infondata.

E. 7

Sulla scorta di quanto espresso precedentemente il minimo di esistenza dell'escussa si presenta nel modo seguente:

Minimo base	fr.	925.--
locazione	fr.	625.--
AVS	fr.	151.50
AI/AD/CP	fr.	167.10 cassa
malati	fr.	266.--
trasferte	fr.	53.-- pasti fuori
domicilio	fr.	308.-- abbigliamento fr. 50.--
totale	fr.	2'545.60

E. 8

Ne consegue il parziale accoglimento del gravame. Sulle tasse occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod , Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a) . Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF) Richiamati gli art. 17 e 93 LEF pronuncia: 1. Il ricorso

E. 9

marzo 2000 _____, _____, è parzialmente accolto. 1.1 Di conseguenza il minimo di esistenza di _____, _____, è determinato in fr. 2'545.60.-- mensili in

luogo di fr. 2'537.60. 2. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione a: –
_____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.